



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Rif:

Direzione giochi
Ufficio apparecchi da intrattenimento

A tutti i concessionari della rete per
la gestione telematica del gioco
lecito mediante apparecchi da
intrattenimento

Alle Direzioni Regionali,
Interregionali e Interprovinciale
dell'Agenzia

Agli Uffici dei Monopoli

e p.c.

A Sogei

Roma, 12 marzo 2020

OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 recanti nuove misure urgenti per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus del COVID-19 sull'intero territorio nazionale

Si fa riferimento alle disposizioni in oggetto, con particolare riguardo alle prescrizioni ivi contenute in materia di apparecchi da intrattenimento, in ragione della sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e bingo su tutto il territorio nazionale.

Considerata la eccezionalità della situazione di carattere emergenziale e le straordinarie cause di forza maggiore, visto il considerevole numero di esercizi e, pertanto, di apparecchi interessati dalla misura, che rende sostanzialmente impossibile la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento, si rende necessario adottare le direttive di seguito indicate.

Sospensione base imponibile forfetaria del PREU

A far data dal giorno 8 marzo e sino al 3 aprile 2020 compresi, è sospesa la maturazione della base imponibile forfetaria del PREU sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS installati presso gli esercizi pubblici la cui attività è sospesa ai sensi delle norme in oggetto. Tale sospensione è valida fino alla trasmissione, da parte dei concessionari di rete, entro il termine ultimo del 30 aprile 2020, di una valida lettura del contatore (in ogni caso non successiva alla data del 30 aprile stesso).

Blocco della decadenza dei titoli autorizzatori

Con riferimento alla decadenza del titolo autorizzatorio di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000 n. 388, prevista per le ipotesi di temporaneo mancato collegamento alla rete telematica "*per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi*", in considerazione della obiettiva situazione di incertezza in ordine alla permanenza della misura, tale da influire sul funzionamento degli apparecchi, dell'impossibilità totale o parziale di accesso negli esercizi in cui sono collocati gli apparecchi e della necessità di evitare il più possibile spostamenti o trasferimenti sul territorio nazionale si prevede una misura straordinaria di sterilizzazione dei giorni di mancato funzionamento.

Per tali motivi, il periodo 8 marzo 2020 – 3 aprile 2020 non sarà computato ai fini della decadenza del titolo autorizzatorio, per tutti gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. presenti su tutto il territorio nazionale. Tale periodo, per gli apparecchi ubicati nei territori inclusi nell'allegato 1 del DPCM 25 febbraio 2020, decorre dal 21 febbraio 2020 fino al 3 aprile 2020.

Ne deriva che a partire dal 4 aprile, ricomincerà a decorrere il conteggio dei giorni di mancato funzionamento ai fini della decadenza.

Restituzione *smart card* e titoli autorizzatori

Da ultimo, si reputa opportuno intervenire sulla procedura straordinaria per riduzione del *pay out* introdotta con nota prot. R.U. 17184 del 29.01.2019, ad oggi vigente, che, come noto, consente la presentazione delle richieste di modifica/sostituzione degli apparecchi da intrattenimento anche in caso di temporanea materiale indisponibilità del dispositivo di controllo (*smart card*) e dei titoli autorizzatori relativi a ciascun apparecchio.

Salve ed impregiudicate le restanti disposizioni contenute nella nota citata, per tutte le istanze effettuate a far data dal 25 febbraio 2020 e sino al 3 aprile 2020, è ammessa la consegna differita del dispositivo e dei suddetti titoli, da effettuarsi improrogabilmente entro **centottanta giorni solari** a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di modifica/sostituzione.

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di proroga in caso di ulteriore evoluzione della situazione emergenziale che preveda il prolungamento o il rafforzamento delle misure previste dai DPCM in oggetto.

Il Direttore
Roberto Fanelli

